



Comune di Masainas
Provincia del Sulcis Iglesiente

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA
NEL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26/08/2025

INDICE

ART. 1 - PREMESSA	4
ART. 2 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 3 - DEFINIZIONI	6
ART. 4 - PRINCIPI GENERALI	6
ART. 5 - FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO	7
ART. 6 – CARATTERISTICHE TECNICHE E ARCHITETTURA	7
ART. 7 - MODALITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI	8
ART. 8 - VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA INTEGRATA	9
ART. 9 - SOGGETTI DEL TRATTAMENTO (INTERNI)	10
ART. 10 - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO	11
ART. 11 - OBBLIGHI DEL TITOLARE E PROCEDURE DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DI DATI	11
ART. 12 - INFORMATIVA	12
ART. 13 - DIRITTI DELL'INTERESSATO	13
ART. 14 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLE IMMAGINI	13
ART. 15 - MISURE DI SICUREZZA	14
ART. 16 - REGISTRAZIONE DEI LOG	15
ART. 17 - ACCESSO DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA	15
ART. 18 -TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	16
ART. 19 - NORMA DI RINVIO	16
ART. 21 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO	16
ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ	16
ALLEGATI	16

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento individua le regole per assicurare che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nell'ambito del territorio di competenza del Comune di Masainas, Titolare del Trattamento, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, ovverosia che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini ed eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento.

3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza impatta sul diritto delle persone fisiche alla propria riservatezza e alla protezione dei propri dati personali.

4. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana (cfr. art. 6, commi 7 e 8, del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11). La sicurezza urbana, più di recente, è stata meglio definita dall'art. 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, come *"il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni"*.

5. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune di Masainas attengono, in via primaria, alla tutela della sicurezza urbana e alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, oltre che alla tutela della sicurezza e del patrimonio comunale.

6. Per tutto quanto non risulti essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento si deve fare riferimento alle seguenti fonti normative, che ne costituiscono anche il presupposto giuridico:

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "GDPR");
- Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (cd. "Direttiva Polizia")
- D. Lgs. 10 Agosto 2018, n. 101 – "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"

- D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. – “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (cd. “Codice Privacy”)
- D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38;
- D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale).
- Legge 24 novembre 1981, n. 689
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. In particolare, si vedano gli artt. 14 e 54;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010, del Garante per la protezione dei dati personali (doc. web n. 1712680);
- Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” (Versione 2.0) adottate in data 29 gennaio 2020 dal Comitato Europeo sulla Protezione dei Dati personali (European Data Protection Board – EDPB)
- Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco.
- Circolare del Ministero dell'interno dell'8 febbraio 2005 n.558/A/421.2/70/456;
- Circ.n.558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 - Direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale.

Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza gestito, nell'ambito del proprio territorio, dal Comune di Masainas, Titolare del trattamento, con sede in Via Municipio, n. 25 - 09010 Masainas (Sulcis Iglesiente).

2. In particolare, il presente Regolamento:

- a) stabilisce le modalità di utilizzo dell'impianto di videosorveglianza di proprietà del Comune di Masainas nonché individua i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati con le relative funzioni;
- b) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per assicurare che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti, si svolga in conformità con la disciplina normativa vigente;
- c) individua regole organizzative per assicurare l'esercizio dei diritti degli interessati.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»), direttamente o indirettamente, anche mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, rilevati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- b) “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione, mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) “titolare del trattamento”: il Comune di Masainas, anche in qualità di autorità competente in materia di sicurezza urbana, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;
- d) “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati per conto del titolare del trattamento;
- e) “autorizzato del trattamento”: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile e in tal senso preventivamente istruita;
- f) per “interessato”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali rilevati con i sistemi di videosorveglianza;
- g) “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

Art. 4 - Principi generali

1. I dati personali raccolti dal Comune mediante l’impiego del sistema di videosorveglianza sono trattati nel rispetto dei seguenti principi di carattere generale (cfr. art. 3 del D. Lgs. 51/2018 e art. 5 del GDPR).

- a) Principio di liceità: i dati personali sono trattati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di videosorveglianza;
- b) Principio di finalità: i dati personali sono raccolti per finalità determinate, espresse e legittime e trattati in modo compatibile con tali finalità. In particolare, i dati sono trattati esclusivamente per la tutela dei siti e del patrimonio comunale, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di sicurezza urbana e viabilità;
- c) Principio di minimizzazione: i dati personali sono sempre adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d) Principio di esattezza: I dati personali sono sempre esatti e, se necessario, aggiornati; sono adottate misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e) Principio di limitazione della conservazione: i dati personali sono sempre conservati con modalità che consentano l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le

quali sono trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la persistente necessità di conservazione, cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine;

f) Principio di integrità e sicurezza: i dati personali sono trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate.

Art. 5 - Finalità e base giuridica del trattamento

1. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e di quelle specifiche della Polizia Locale, il Comune di Masainas riconosce il sistema di videosorveglianza quale strumento di primaria importanza per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria nell'ambito della tutela della sicurezza urbana per il benessere della comunità locale.

2. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dal D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 (convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38) e dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48) e dalle altre disposizioni normative applicabili all'Ente in tema di sicurezza urbana nel territorio. Gli impianti di videosorveglianza rappresentano strumento per l'attuazione delle politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.

3. In particolare, la videosorveglianza è finalizzata:

- allo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale (fenomeni di criminalità diffusa e predatoria), al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" delineato dal D.L. 11/2009 e dal D.L. 14/2017, nonché delle attribuzioni del Sindaco di cui all'art. 54, comma 4 e 4-bis, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL).
- al controllo di specifici siti comunali e/o beni di proprietà del Comune, al fine di tutelare gli stessi in caso di atti di vandalismo o altre condotte lesive del decoro urbano e ambientale.
- alla vigilanza della viabilità e dei flussi di traffico all'interno del territorio comunale.

4. I dati personali sono trattati dal Comune di Masainas esclusivamente sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (Art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR);
- esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (Art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR).

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e s.m.i., gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

5. I trattamenti, a seconda delle finalità perseguite, sono disciplinati dal D. Lgs. 51/2018, attuativo della Direttiva (UE) 2016/680 (cd. "Direttiva Polizia"), e dal Regolamento (UE) 679/2016.

Art. 6 – Caratteristiche tecniche e architettura

1 - L'impianto di videosorveglianza è costituito da un Server, dislocato presso il Municipio, con sistema Video Management System Milestone Xprotect che provvede alla registrazione delle immagini, creazione delle viste per gli operatori, allarmistica etc. Le telecamere di rete sono collegate al VMS tramite una rete di ponti radio dedicati al sistema di videosorveglianza. Tutti gli apparati dell'impianto di videosorveglianza sono collegati attraverso una rete dedicata, mentre il solo server VMS è connesso anche alla rete LAN comunale per garantire la possibilità di accesso alle immagini live e registrazioni e per consentire al server di scaricare gli aggiornamenti software ed effettuare la sincronizzazione dell'orario.

L'accesso al VMS è protetto da credenziali dedicate personali secondo una scala autorizzativa assegnata in base al ruolo del personale incaricato.

2. I dati e i modelli di ciascuna telecamera sono indicati nella tabella di cui all'Allegato 1.

3. Il sistema è così implementato:

- a) Tutte le telecamere sono state configurate in maniera tale da inquadrare aree e territorio di pertinenza del Comune di Masainas;
- b) I segnali video delle unità di ripresa sono gestiti e memorizzati sugli Hard Disk del server/VMS Milestone Xprotect;
- c) Il sistema VMS Milestone Xprotect è stato configurato come segue:
 - le immagini vengono registrate 24h/24h (7 giorni su 7);
 - Le immagini sono automaticamente cancellate dal sistema trascorsi 7 giorni dalla registrazione;
- d) La visione delle immagini da remoto in tempo reale tramite collegamento al server VMS da parte di un client della rete locale del Municipio. Solo per fini manutentivi è possibile il collegamento al server tramite il software di gestione remota Anydesk;
- e) L'accesso e la visualizzazione delle immagini riprese dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza avviene, d'ufficio, dai soggetti autorizzati dall'Ente esclusivamente in caso di episodi di vandalismo, danneggiamento, depauperamento di beni comunali o di episodi lesivi della sicurezza e del decoro urbano, ovvero su richiesta delle Forze di Polizia, ai sensi del successivo art. 17, nonché da soggetti privati che presentino istanza di accesso, nei limiti e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e secondo le modalità di cui al successivo art. 14;
- f) Le operazioni di raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, trasferimento, interconnessione e cancellazione di dati sono registrate e tracciate in appositi file di log, conservati per un periodo di tempo non inferiore a 7gg (cfr. art. 21 del D. Lgs. 51/2018).

4. La raccolta e la registrazione delle immagini avvengono, nel pieno rispetto delle Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (Versione 2.0 - Adottate il 29 gennaio 2020) e del Provvedimento Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.

Art. 7 - Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso la registrazione di riprese video e captazione di immagini effettuate mediante telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nel territorio di competenza del

Comune di Masainas e posizionate secondo quanto specificato nell'apposita mappa allegata al presente Regolamento (cfr. **Allegato 1**).

2. Le telecamere di cui al precedente comma di cui una parte sono dotate di brandeggio e di zoom ottico, sono collegate alla centrale operativa dell'Ufficio di Polizia Locale, che potrà digitalizzare o indicizzare le immagini, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali.

3. I dati personali, raccolti attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza, sono trattati con modalità e strumenti elettronici, nel rispetto del diritto alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati. In particolare, i dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito, secondo correttezza e nel rispetto dei principi generali di cui al precedente art. 4;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) conservati per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, che possono essere prorogati tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o all'eventuale esercizio del diritto di accesso riconosciuto all'interessato. In tal caso, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente incombente.

4. Al termine del periodo stabilito, il sistema di videosorveglianza provvede in automatico alla loro cancellazione, ove tecnicamente possibile, mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati. Tutti i dati raccolti, esaurite le finalità del trattamento, sono definitivamente cancellati.

5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è consentito esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 8 - Videosorveglianza per la Sicurezza Urbana Integrata

1. Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comune di Masainas potrà essere di tipo "integrato", essendo consentito, previa sottoscrizione di appositi protocolli di gestione, l'utilizzo condiviso dello stesso con le altre Forze dell'ordine presenti sul territorio Comunale (es. Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), rendendo così il sistema uno strumento di prevenzione e razionalizzazione dell'azione di polizia su tutto il territorio.

2. Per scopi di sicurezza integrata, fermo restando le specifiche competenze e funzioni istituzionali nei limiti fissati dalle norme vigenti, il trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sarà effettuato dal Comune di Masainas, settore Polizia Locale presso la centrale operativa del Comando. Il trattamento delle immagini potrà essere effettuato, altresì, presso le rispettive sedi dagli Organi di Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia abilitati alla interconnessione sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze nonché da società o altri enti individuati dal Titolare del trattamento.

3. Il trattamento dei dati effettuato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di sistema di sicurezza integrato è realizzato previa definizione di ruoli e responsabilità di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, per le finalità determinate che s'intende perseguire e la loro gestione operativa, coerentemente con la normativa in materia di protezione dei dati personali. La Forza di Polizia che utilizza il sistema di videosorveglianza del Comune per finalità istituzionali sue proprie potrà, a seconda dei casi, assumere la qualità di Contitolare del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D. Lgs. 51/2018 e dell'art. 26 del GDPR, ovvero mantenere una Titolarità autonoma.

4. I trattamenti effettuati nell'ambito del presente articolo, rientrano nella disciplina normativa dettata dal D. Lgs. 51/2018, attuativo della cd. "Direttiva Polizia".

5. L'attuale assetto normativo in tema di sicurezza urbana impone al Comune di pianificare le future realizzazioni degli impianti di videosorveglianza cittadina volti a tale finalità, in un quadro di integrazione e sinergia con gli Enti del territorio. In tale ottica al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato assegnato un ruolo centrale sulla videosorveglianza.

6. Il Comune condivide con tale Comitato e sottopone all'approvazione di questo, i progetti di installazione di sistemi di videosorveglianza anche per evitare una ingiustificata proliferazione di tali apparati, oltre che per assicurare la necessaria interoperabilità tra i sistemi dei diversi attori del territorio coinvolti.

7. Il Comune aderisce a protocolli o a Patti per l'attuazione della sicurezza urbana con gli altri Enti preposti al controllo del territorio, anche per quanto concerne la gestione della videosorveglianza, attraverso la Prefettura/U.T.G. competente. In ogni caso, sia nel caso di una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di altri soggetti, anziché nel diverso caso di gestione unica di un soggetto a ciò preposto, il Comune può trattare le immagini esclusivamente nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali.

Art. 9 - Soggetti del trattamento (interni)

1. Il Comune di Masainas è il Titolare del trattamento con riferimento ai dati personali acquisiti mediante le immagini riprese e/o registrate dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza installato nel proprio territorio.

2. In attuazione di quanto stabilito dagli artt. 24, 29 e 32 del GDPR, 15 e 19 del D. Lgs. 51/2018, 2-quaterdecies del Codice Privacy, il Comune di Masainas adotta le misure di seguito definite.

3. L'Agente di Polizia Locale di ruolo del Comune di Masainas è individuato, con atto del Sindaco, quale designato al trattamento dei dati personali acquisiti mediante le immagini riprese e/o registrate dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza.

4. Al designato sono affidati compiti specifici e puntuali prescrizioni per assicurare la gestione ottimale e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, assicurando allo stesso tempo la protezione dei dati personali e il rispetto dei principi e degli obblighi previsti dalla normativa in materia.

5. Possono essere individuati dal Comune ulteriori designati in ragione di necessità o esigenze specifiche.

6. Il personale della Polizia locale, avente qualifica di ufficiale/agente di polizia giudiziaria, è autorizzato al trattamento dei dati personali acquisiti mediante le immagini riprese e/o registrate dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza.

7. Salvo che sia diversamente previsto dal diritto dell'Unione europea o da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, i soggetti designati e tutti gli autorizzati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite, con proprio provvedimento, dal Titolare del trattamento il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

8. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di polizia locale ed alle forze di polizia a competenza generale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.

9. Il Titolare del trattamento, con proprio provvedimento, individua, altresì, l'Amministratore o gli Amministratori di sistema al fine di assicurare la corretta gestione ed implementazione delle misure di sicurezza relative all'impianto di videosorveglianza, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 51/2018, dal GDPR e dal Provvedimento dell'Autorità Garante del 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008).

10. Tutti i soggetti autorizzati e designati al trattamento, per tutte le attività di cui al presente Regolamento, si avvalgono della consulenza, supporto e collaborazione del Responsabile Protezione dati (RPD/DPO) nominato dal Titolare del trattamento.

Art. 10 - Responsabili del trattamento

1. In caso di affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze a soggetti esterni, che comportino un trattamento di dati per conto del Comune di Masainas, tali soggetti assumono il ruolo di Responsabili del trattamento.

2. In tali casi, il Titolare ricorre a Responsabili del trattamento che siano in grado di garantire l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti dell'interessato, nel rispetto della disciplina in materia.

3. Il Comune di Masainas, in qualità di Titolare, si impegna a disciplinare i trattamenti da parte del Responsabile mediante contratto ovvero altro atto giuridico amministrativo che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D. Lgs. 51/2018 e dell'art. 28 del GDPR.

Art. 11 - Obblighi del Titolare e procedure di segnalazione delle violazioni di dati

1. Il Comune di Masainas vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza informatica, nonché delle disposizioni impartite. Compete altresì al Titolare l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR, al D. Lgs. 51/2018, al Codice Privacy, nonché alle specifiche prescrizioni in materia di videosorveglianza.

2. Le suddette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario e includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati (cfr. art. 15 del D. Lgs. 51/2018 e art. 24 del GDPR).

3. Il Titolare del trattamento, inoltre, tenuto conto delle cognizioni tecniche disponibili e dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, assicura l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati e per tutelare i diritti degli interessati.

4. Allo stesso tempo, il Titolare adotta misure tecniche e organizzative per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento e che non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica (cfr. art. 16 del D. Lgs. 51/2018 e art. 25 del GDPR).

5. Il Comune di Masainas assicura la tenuta del registro delle attività di trattamento, in conformità all'art. 20 del D. Lgs. 51/2018 e 30 del GDPR.

6. Le procedure per la segnalazione di eventuali violazioni della sicurezza dei dati, adottate dal Comune di Masainas con propri provvedimenti interni, si applicano anche al trattamento dei dati personali relativo alla videosorveglianza di cui al presente Regolamento.

7. Le suddette procedure sono adottate nel rispetto delle disposizioni stabilite dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 51/2018 e dagli artt. 33 e 34 del GDPR, in materia di notificazione e comunicazione delle violazioni di dati (cd. "data breach").

Art. 12 - Informativa

1. Il Comune di Masainas si impegna ad informare gli interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, mediante un'informativa "semplificata" (di primo livello), esposta all'interno di appositi cartelli, e un'informativa "completa" (di secondo livello), in conformità alla vigente normativa ed alle Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (Versione 2.0 - Adottate il 29 gennaio 2020).

2. L'informativa di primo livello (segnale di avvertimento) contiene le informazioni più importanti ed è predisposta sulla base del modello allegato al presente Regolamento (cfr. **Allegato 2**). Le informazioni sono esposte all'interno di appositi cartelli installati prima del raggio di azione delle telecamere o comunque in prossimità degli impianti, in formato tale da essere visibile in condizioni di normale illuminazione ambientale.

3. Il cartello ha un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile, ingloba il simbolo della telecamera e può essere dotata di un QRCode con link diretto al sito web istituzionale del Comune per accedere all'informativa completa.

4. Sul sito istituzionale del Comune e presso gli uffici individuati è resa disponibile l'informativa "completa" (di secondo livello), conforme a quanto disposto dall'art. 10 del D. Lgs. 51/2018 e dall'art. 13 del GDPR, sulla base del modello allegato al presente Regolamento (cfr. **Allegato 3**).

5. L'informativa di secondo livello contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
- d) la sussistenza del diritto di proporre reclamo al Garante e i relativi dati di contatto;
- e) la sussistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei dati personali e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.

6. In aggiunta alle suddette informazioni, l'informativa di secondo livello reca le seguenti ulteriori informazioni, funzionali all'esercizio dei diritti dell'interessato:

- a) il titolo giuridico (base giuridica) del trattamento;

- b) il periodo di conservazione dei dati personali o, se non è possibile, i criteri per determinare tale periodo;
- c) le categorie di destinatari dei dati personali;
- d) le ulteriori informazioni ritenute utili all'esercizio dei diritti, in particolare nel caso in cui i dati personali siano stati raccolti all'insaputa dell'interessato.

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, così come riconosciuti dal D. Lgs. 51/2018 e dal GDPR.
2. Relativamente ai propri dati personali, in qualsiasi momento e previa apposita istanza, l'interessato può esercitare il diritto di accesso (art. 11 del D. Lgs. 51/2018 e art. 15 del GDPR), il diritto di rettifica o cancellazione di dati personali e limitazione di trattamento (art. 12 del D. Lgs. 51/2018 e artt. 16, 17 e 18 del GDPR).
3. Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può contattare il Titolare del Trattamento mediante i canali di comunicazione indicati nelle informative di primo e di secondo livello, previste dall'art. 12 del presente Regolamento.
4. Con riferimento ai trattamenti di dati personali per finalità di sicurezza urbana, in conformità all'art. 13 del D. Lgs. 51/2018, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'art. 160 del Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003).
5. Il Comune di Masainas informa l'interessato senza ingiustificato ritardo e per iscritto dell'esito della sua istanza, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 del D. Lgs. 51/2018 e art. 12 del GDPR.
6. Tutte le comunicazioni agli interessati sono effettuate in forma concisa, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo adeguato, anche per via elettronica, se possibile con le stesse modalità della richiesta.

Art. 14 - Modalità di accesso alle immagini

1. L'accesso alle immagini e ai video ripresi mediante le telecamere dell'impianto di videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Per accedere ai dati ed alle immagini registrate, l'interessato dovrà presentare l'istanza, indicando precisamente a quale sito dell'impianto di videosorveglianza si fa riferimento, nonché il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di video-ripresa. A seguito di presentazione dell'istanza dell'interessato, il personale autorizzato dall'Ufficio di Polizia Locale sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini richieste e di ciò si darà comunicazione al richiedente, di norma entro i dieci giorni successivi al ricevimento della domanda, e, nel caso di accertamento positivo, fisserà e comunicherà altresì la data e l'ora in cui il suddetto richiedente potrà accedere alle immagini che lo riguardano e l'Ufficio comunale presso il quale presentarsi per il ritiro di eventuale documentazione, entro i successivi venti giorni. Il personale autorizzato dall'Ufficio di Polizia Locale, con riferimento alle richieste di accesso di cui al presente articolo, annota le operazioni eseguite al fine di acquisire le immagini e/o i video, il riversamento su documentazione cartacea o supporto digitale, con lo scopo di garantire la trasparenza delle attività e la genuinità dei dati stessi.

3. L'accesso alle immagini e ai video da parte dell'interessato non può in ogni caso estendersi ai dati personali di soggetti terzi (diversi dall'interessato).

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si osservano le disposizioni previste dal GDPR e dal D. Lgs. 51/2018.

Art. 15 - Misure di sicurezza

1. Il Comune di Masainas adotta le misure di sicurezza con le modalità stabilite nel presente articolo e in conformità a quanto previsto dagli artt. 25 del D. Lgs. 51/2018 e 32 del GDPR.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono protetti da adeguate e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

3. Le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, applicate al trattamento dei dati personali effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza, sono individuate previa valutazione dei rischi e tenendo conto dello stato dell'arte, delle cognizioni tecniche disponibili, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

4. In particolare, le suddette misure di sicurezza sono volte a:

- a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento («controllo dell'accesso alle attrezzature»);
- b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate («controllo dei supporti di dati»);
- c) impedire che i dati personali siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione («controllo della conservazione»);
- d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione di dati («controllo dell'utente»);
- e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso («controllo dell'accesso ai dati»);
- f) garantire la possibilità di individuare i soggetti ai quali siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati («controllo della trasmissione»);
- g) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato, il momento della loro introduzione e la persona che l'ha effettuata («controllo dell'introduzione»);
- h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati («controllo del trasporto»);
- i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati («recupero»);
- j) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati («affidabilità») e che i dati personali conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema («integrità»).

5. Fermo restando i criteri sopra indicati, i dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso il server VMS all'interno della sede comunale, alla quale può accedere il solo personale autorizzato sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

6. L'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali. La visione delle immagini è consentita esclusivamente alle persone individuate all'art. 9 e 10 del presente Regolamento. Sono impartite idonee istruzioni atte ad evitare accessi o altre forme di contatto abusivo con i dati personali da parte delle persone autorizzate all'accesso per operazioni di manutenzione degli impianti e pulizia dei locali.

7. Il sistema di videosorveglianza è configurato in maniera tale da consentire, ai soggetti preposti ad attività manutentive, di accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti autorizzati dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini e comunque nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza.

8. Il sistema di videosorveglianza è dotato di funzioni che consentono la registrazione dei log in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 16 - Registrazione dei log

1. I sistemi informatici a presidio dell'impianto di videosorveglianza sono configurati per consentire la generazione automatica di appositi file di log che registrano tutte le operazioni di raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, trasferimento, interconnessione e cancellazione di dati, ed i relativi riferimenti temporali.

2. Le registrazioni di cui sopra riportano le informazioni relative al motivo, alla data e all'ora delle operazioni a cui si riferiscono e, se del caso, consentono di identificare la persona che ha eseguito le operazioni e i destinatari.

3. Le registrazioni possono essere utilizzate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, per finalità di controllo interno, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito di procedimenti penali.

4. I file di log sono conservati per un periodo di tempo non superiore a 7 giorni e, su richiesta e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 3 del D. Lgs. 51/2018, il Comune di Masainas mette le registrazioni a disposizione del Garante.

Art. 17 - Accesso da parte delle Forze di Polizia

1. La visione e l'estrazione delle immagini da parte delle Forze di Polizia può essere realizzata mediante richiesta scritta e successivo ritiro del supporto digitale presso l'Ufficio di Polizia Locale.

2. In luogo della richiesta di cui al comma 1, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti, le Forze di Polizia possono acquisire direttamente la registrazione delle immagini conservate presso l'Ufficio di Polizia Locale o la centrale di controllo di altro ufficio comunale, nel qual caso è redatto apposito processo verbale di acquisizione.

3. Qualora si renda necessario attivare un collegamento per l'interconnessione al sistema di videosorveglianza da parte di altra Forza di Polizia per consentire a quest'ultima di operare autonomamente sullo stesso sia per la visione che per l'estrazione delle registrazioni, dovrà essere preliminarmente stipulata apposita convenzione volta a definire i ruoli dei soggetti coinvolti nonché le modalità di trattamento dei dati personali. In quest'ultimo caso, il Comune di Masainas e le altre Forze di Polizia eventualmente coinvolte assumeranno il ruolo di Contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 51/2018.

Art. 18 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto artt. 37 e seguenti del D. Lgs 51/2018 e, laddove applicabile, agli artt. 77 e seguenti del GDPR.

Art. 19 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto e non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio al D. Lgs. 51/2018 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice Privacy), al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ai provvedimenti e alle prescrizioni del European Data Protection Board (EDPB) e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati, e ad ogni altra disposizione normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 21 - Modifiche al Regolamento

1. In caso di modifiche della normativa in materia di trattamento dei dati personali, se necessario, i contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati.
2. Gli allegati al presente Regolamento possono essere modificati con apposita Deliberazione di Giunta comunale.

Art. 22 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Masainas (NU) nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Allegati

Allegato 1 – Mappa delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza con indicazione del luogo di posizionamento di ciascuna telecamera e tabella dati e modelli telecamere

Allegato 2 – Fac-simile dell'informativa "semplificata" (di primo livello)

Allegato 3 - Fac-simile dell'informativa "completa" (di secondo livello)